

COMPENSORIO ALPINO C.A. TO 1

Valli Pellice, Chisone e Germanasca

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI PALCHI DEI CERVIDI

- 1 Il Comitato di Gestione del CATO1 autorizza la raccolta dei palchi dei Cervidi sul proprio territorio, ai sensi dell'art. 49 comma 1 punto s) della Legge 4 settembre 1996 n. 70.
- 2 Per limitare il disturbo dei ricercatori nei confronti dei cervi riuniti nelle aree di svernamento, la raccolta dei palchi dei Cervidi è consentita su tutto il territorio del CA a partire dal 1° aprile 2012.
- 3 La raccolta dei palchi dei Cervidi in difformità alle seguenti norme, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
- 4 Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione presso gli Albi pretori dei Comuni ricadenti nel CA, presso le bacheche informative del CA ed ha validità sino al 31.12.2012.

Bricherasio, 24 gennaio 2012



Il Presidente
GENRE Piero